

E' in corso una sconcertante decriminalizzazione silente e strisciante di tutto il pacchetto dei reati/contravvenzione attualmente vigenti in materia ambientale

DIETRO L'INTRODUZIONE DEI NUOVI DELITTI AMBIENTALI (MOLTO SCENOGRAFICI, MA SCARSAMENTE APPLICABILI E DI POCO EFFETTO PRATICO) SI NASCONDE L'AZZERAMENTO DI FATTO DI TUTTI GLI ILLECITI AMBIENTALI OGGI ESISTENTI...

Il mondo capovolto: sarà il Pubblico Ministero a comunicare i reati agli organi di vigilanza e questi ultimi estingueranno gli illeciti penali!

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Dietro la massiccia comunicazione mediatica che anticipa l'introduzione di nuovi delitti ambientali, che comunque sono molto scenografici sulla carta ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico, in realtà si nasconde poi un azzeramento totale e tombale di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti. Una specie di resettamento generale di fatto, epico in senso negativo, con riflessi devastanti sulla strategia di contrasto a tutte le illegalità ambientali diffuse sul nostro territorio.

Sotto la luce dei riflettori dei comunicati che annunciano i quattro nuovi delitti ambientali, è passata in ombra la seconda parte di tale nuovo provvedimento normativo. Anzi, a ben guardare in alcuni comunicati diffusi sulla stampa di tale seconda parte non si accenna minimamente.

Noi siamo andati a leggere il testo integrale del nuovo pacchetto normativo nella versione appena uscita dall'approvazione della Camera dei Deputati (per completezza e per chiarezza riportiamo il testo integrale ufficiale in calce). Ma non ci siamo limitati a leggere soltanto la prima parte che riguarda i delitti ambientali, ed abbiamo soffermato la nostra attenzione anche soprattutto sulla seconda parte conseguente. E c'è da non credere ai propri occhi...

Ma vediamo in pratica cosa sta per succedere.

I nuovi delitti ambientali

Tutte le comunicazioni mediatiche sono concentrate sul pacchetto dei nuovi quattro delitti ambientali. Su questo tema specifico avremo modo di tornare in seguito con alcuni approfondimenti diretti. Ma ad un primo esame sommario (ed in attesa di leggere la versione definitiva, dopo l'approvazione del testo di legge anche da parte del Senato e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), già fin da ora nutriamo qualche perplessità e qualche riserva.

Soltanto un breve accenno ad uno dei punti che, ad esempio, suscitano le nostre maggiori riserve. **Il nuovo articolo 452-bis (inquinamento ambientale)** – se dovesse rimanere così come è ora formulato – sarà applicabile solo in caso di “una compromissione o un deterioramento rilevante” della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Cosa vuol dire “rilevante”? Un concetto astratto, che si presterà alle più disparate interpretazioni e sul quale – come abbiamo esperienza sulla quantificazione del danno ambientale – si creeranno cumuli di giurisprudenza controversa con il solito effetto deterrente e repressivo praticamente irrilevante. Continuiamo, dunque, a varare reati di contenuti effimeri, ottimi per seminari e convegni e disquisizioni di alto livello, ma poco pratici ed applicabili nella quotidianità di contrasto ai crimini ambientali.

Si veda poi **l'art. 452-ter (disastro ambientale)** dove *“costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.”* Tutti principi e concetti sempre astratti, che si prestano a prevedibili battaglie giudiziarie infinite tra consulenti di parte e periti del giudice, in quella dinamica che fino ad oggi ha di fatto portato al nulla in situazioni similari e – anche qui – con reali e pratici effetti deterrenti e repressivi molto modesti.

Ma il **“ravvedimento operoso” di cui all'art. 452-ocities** è realmente la conferma di un pacchetto di delitti destinati a naufragare – nella realtà quotidiana – nelle secche delle furbizie operative e concettuali in questi anni raffinate dai vari criminali ambientali che – oltre a delinquere – sono ormai maestri nel creare fittizie strategie di *“ravvedimento”* sulla carta per sgusciare fuori dalle maglie sanzionatorie, per poi lasciare tutto esattamente inalterato e continuare a fare i propri comodi. Evidentemente l'esperienza sul campo delle false bonifiche, delle vuote promesse di ripristino dello stato dei luoghi, delle favole di rimozione e risistemazione delle aree inquinate che sono ancora dopo trent'anni lì intatte ed inquinate sotto gli occhi di tutti, non è servito a nulla. E si continua a creare valvole di sfogo per chi delinque nel campo ambientale, creando ancora più validi presupposti per elaborare a loro cura nuove e più efficaci strategie cartacee per sfuggire alle sanzioni penali.

Nulla di particolarmente nuovo – dunque – sotto il sole malato degli inquinamenti ambientali. Ma se il problema fosse limitato solo a questo, pazienza. Dal mancato recepimento (di fatto) della Direttiva CEE sui reati ambientali, al delitto sulla combustione dei rifiuti (ricco di “se” e di “ma”), siamo ormai abituati al varo di norme presentate a livello mediatico come straordinarie novità in campo ambientale, mentre in realtà sono poi entità giuridiche veramente modeste.

Ma in questo caso c'è molto di peggio...

L'azzeramento di fatto delle attuali sanzioni ambientali (amministrative e contravvenzionali penali)

Vale la pena leggere attentamente la seconda parte del pacchetto normativo in esame. Quelle che nei comunicati stampa è ignorata o “riassunta” in poche generiche righe. E che invece è una rivoluzione totale (negativa) in tutto il settore degli illeciti ambientali vigenti.

Vediamo il testo, che è molto chiaro. Si tratta di una nuova “parte” che andrà incollata in calce al D.Lgs n. 152/06 (c.d. impropriamente “Testo unico ambientale”). Tale **Settima parte** riporta il titolo neutro di “**Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale**”. Il primo **articolo (318-bis)** prevede che “*le disposizioni della presente parte si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*”.

Per i non esperti nel campo giuridico: come “ipotesi contravvenzionali” si intendono i reati di tipo contravvenzione; e la quasi totalità dei reati in materia ambientale sono tali; compreso - ad esempio - il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi... Apparentemente, dunque, l'inciso delle ipotesi illecite prive di danno reale o potenziale farebbe pensare che la norma di riferisca ad “illeciti minori” di tipo formale, ed invece, come già si può intuire, nella realtà dei fatti quotidiani non è assolutamente così.

Vi è da dire che per quanto riguarda in genere tutti i reati ambientali storicamente, e questo è noto a tutti, il problema fondamentale è stato sempre quello dell'accertamento del danno reale o potenziale sia per l'ambiente che per la salute pubblica. Poiché nella maggior parte dei casi si tratta di reati che non producono un danno immediato, quindi oggettivamente e subito percepibile e documentabile, e questo è stato sempre universalmente il grande buco nero del nostro sistema giuridico ambientale.



Individuare il danno reale o potenziale per l'ambiente e la salute pubblica da parte della polizia giudiziaria e - in seguito - in sede di giudizio penale è stata sempre impresa ardua ed a volte impossibile. Il cosiddetto reato di "disastro ambientale innominato" creato dalla giurisprudenza ha sempre trovato ostacoli insormontabili proprio su questo punto specifico per essere completamente e attivamente applicato sul territorio. E si pensi, per altri casi, allo smaltimento abusivo di fibre di eternit dove le discussioni infinite sulla percezione dei danni per l'ambiente e per la salute pubblica (danni che emergono dopo anni) hanno di fatto azzerato ogni possibilità di intervento efficace in materia, e tutto si è spesso arenato proprio su questo punto.

Dunque, andare oggi a creare una norma preliminare del genere vuol dire ignorare totalmente la realtà storica e giuridica delle cose concrete nel settore ambientale e aprire la strada ad un'applicazione delle disposizioni che seguono praticamente a tutto campo perché - di fatto - un accertamento del genere è oggettivamente privo di reali possibilità applicative concrete in una fase di primi accertamenti.

Premesso questo, il successivo **art. 318-ter** prevede che *"allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario"*. Ed ecco la prima rivoluzione giuridica. Il termine **"eliminare la contravvenzione"** tradisce l'intento della norma ed appare abbastanza significativo. Dunque, un tecnico della pubblica amministrazione addetto alla vigilanza ambientale che eserciti anche funzioni di polizia giudiziaria o comunque un organo di polizia giudiziaria cosa dovrebbe fare? Invece di fare quello che il codice di procedura penale gli ha sempre imposto (prendere notizia del reato, impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, operare i sequestri preventivi e probatori di rito, individuare i responsabili e denunciare il tutto al PM), si trasforma adesso in un organo che va ad entrare nel merito della violazione (magari un reato-contravvenzione di smaltimento di rifiuti pericolosi) e dopo aver anche tecnicamente valutato a fondo il caso, redige una bella "prescrizione" tecnica da impartire al soggetto responsabile; non solo, ma fissa pure i termini per adempiere valutando - logicamente - i tempi tecnicamente necessari. Dunque, l'equipaggio di una pattuglia del Corpo Forestale, o dei Carabinieri o della Polizia Stradale o di altra forza di polizia statale o locale dovrà diventare su strada anche un tecnico redattore di prescrizioni - appunto - tecniche per chi delinque nei vari settori ambientali... Ed agire di conseguenza, seduta stante.

Poi deve attivare un rapporto diretto futuro con il contravventore.

Infatti la norma prevede che *“tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.”*. Ed ecco – dunque – che nel periodo successivo il nostro organo di PG – che fino a ieri svolgeva funzioni di polizia sulla base del codice di procedura penale – si trova a dover di fatto gestire un’attività tecnica di risistemazione ambientale.

Poi, si prevede che *“con la prescrizione l’accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose”*. Ma in premessa non si era stabilito che queste nuove norme si dovevano applicare solo sul presupposto che non vi era alcun danno o pericolo di danno?...

Poi *“resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale”*. Cioè, residua un frammento della “vecchia” funzione di PG per inviare comunque una comunicazione di notizia di reato al PM.

Ma continua l’evoluzione del nostro poliziotto di pattuglia in un tecnico ambientale giacché entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

Ma il bello viene adesso. Cosa succede se il poliziotto/tecnico accerta l’adempimento della prescrizione? Incredibile: *“l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.”*. Ed ecco che il poliziotto, diventato tecnico, adesso procede ad estinguere in caserma in reato con il pagamento di una somma in via amministrativa...

Ma non basta. Perché adesso arriva veramente il mondo capovolto. Infatti **l’art. 318-quinquies** prevede che *“se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.”*.

Praticamente, oggi è la PG che dà notizia al PM di un reato, domani sarà il PM a dare notizia alla PG dello stesso reato!

Logicamente *“il procedimento per la contravvenzione è sospeso”* in tutto questo iter a cavallo tra PG e funzioni tecniche. E si precisa – a scanso di equivoci – che comunque (si badi bene) *“la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione”*. Non si mai...

Tutto finalizzato ad estinguere il reato. Ed il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi della procedura sopra indicata.

Ma si è pensato anche ai più pigri, o a chi opera in modo diverso dalla prescrizione (cioè: fa comunque come gli pare...). Infatti, è previsto che l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-*quater*, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Insomma, comunque si finisce per cancellare il reato (che si conferma l'obiettivo principale di questa riforma) e – come si suol dire – il reato ambientale finisce a tarallucci e vino.

Insomma, tutto è talmente assurdo che si potrebbe riderci sopra. Ma non possiamo permettercelo, perché stiamo parlando di quei già modesti e rarefatti reati ambientali che in questi decenni hanno devastato il nostro territorio e la nostra salute.

Ora, a fronte della fornitura di quattro nuovi delitti di scarsa efficacia e potenzialità applicativa sul delinquere quotidiano su strada e sul territorio, si stanno azzerando di fatto con questa “procedura” priva di ogni senso logico e pratico tutte le sanzioni che fino ad oggi – bene o male – ci hanno consentito di opporre contrasto alle violazioni ambientali diffuse e seriali. Dopo, chi delinque ha una prospettiva di saltare a piedi pari ognuna di queste sanzioni con comprensibile facilità.

Ma qualcuno si sta rendendo conto di tutto questo? O viviamo nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie?

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 3 marzo 2014

Pubblichiamo in calce il testo del disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente approvato dalla Camera il 26 febbraio 2014 e trasmesso al Senato

N. 342-957-1814-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 342, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, ANZALDI, BARETTA, BERLINGHIERI, BOCCI, BONACORSI, BORGHI, BRAGA, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, COCCIA, COMINELLI, D'INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GNECCHI, GRASSI, TINO IANNUZZI, IORI, KYENGE, LODOLINI, LOSACCO, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, PARIS, PELLEGRINO, PES, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, VALIANTE, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI

Introduzione del titolo VI-*bis* del libro II del codice penale,
in materia di delitti contro l'ambiente

Presentata il 19 marzo 2013

n. 957, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICILLO, DE ROSA, BONAFEDE, BUSTO, TURCO, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, DAGA, FERRARESI, MANNINO, SARTI, SEGONI, TERZONI, TOFALO, ZOLEZZI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DELLA VALLE, DELL'ORCO,

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 16 gennaio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 342, 957 e 1814. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LUPO, MANTERO, MARZANA, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PISANO, RIZZETTO, RIZZO, SIBILIA, SORIAL, VACCA, SIMONE VALENTE, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale

Presentata il 15 maggio 2013

E

n. 1814, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLEGRINO, DANIELE FARINA, ZAN, ZARATTI

Introduzione del titolo VI-*bis* del libro II del codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento della disciplina riguardante gli illeciti in materia ambientale

Presentata il 15 novembre 2013

(Relatori: **BAZOLI** e **MICILLO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 342, n. 957 e n. 1814, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

rilevato che il testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione lettera l) con riguardo alle materie « giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale », nonché lettera s) con riferimento alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-*bis* dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli e che il titolo comprende quattro nuovi delitti;

rilevato che i delitti contro l'ambiente disciplinati dal provvedimento in esame possono assumere natura di reati permanenti, in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;

considerato che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento non è specificato con chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

considerato che il nuovo articolo 452-*ter*, che inserisce, tra i delitti contro l'ambiente, la fattispecie di «Disastro ambientale » stabilisce, al comma secondo, che costituisce disastro ambientale oltre che « l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali » anche « l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo »;

rilevata a tale proposito la necessità di determinare in maniera più puntuale la nozione di disastro ambientale, al fine di rispettare pienamente il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, che è finalizzato a consentire al cittadino la precisa e determinata conoscenza delle condotte vietate;

evidenziato che con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*quater.1*, primo comma, occorre chiarire se l'avverbio «illegittimamente», richiamato dalla fattispecie incriminatrice, abbia una portata ulteriore rispetto alla violazione di «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative»;

ricordato che il provvedimento in esame introduce gli istituti del ravvedimento operoso (articolo 452-*sexies*), della confisca (articolo 452-*septies*) e del ripristino dei luoghi (452-*octies*);

rilevato che, in ossequio al principio di ragionevolezza, sarebbe opportuno non applicare l'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies*;

sottolineato che l'articolo 1, comma 7, introduce nel Codice dell'ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale e che, in particolare l'articolo 319 introdotto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 dal provvedimento indica l'ambito applicativo della disciplina facendo riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa;

rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 325 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserito dal provvedimento in esame, la disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale, introdotta dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, non si applica ai procedimenti in corso;

evidenziato che, per il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento, è necessario prevedere l'applicazione di tale disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

considerato che il delitto di inquinamento ambientale di cui al nuovo articolo 452-*bis*, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia previsto espressamente, nelle disposizioni che introducono i delitti contro l'ambiente *ex* articolo 1, comma 1, del provvedimento

che, con riguardo ai reati aventi natura di reati permanenti, le condotte ivi tipizzate sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

b) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*ter*, secondo comma, sia determinata in maniera più chiara e puntuale la nozione di disastro ambientale, al fine di ottemperare al principio di tassatività della fattispecie incriminatrice;

c) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*quater.1*, primo comma, sia chiarito il significato dell'avverbio «illegittimamente» richiamato dalla fattispecie incriminatrice (delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività), al fine di definire se sia volto a connotare una condotta diversa rispetto alla «violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative»;

d) in ossequio al principio di ragionevolezza, sia esclusa l'applicazione dell'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies*;

e) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 319, sia chiarita la portata della disposizione che, nel definire l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali, introdotta in una nuova parte VII al Codice dell'ambiente, fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la nuova disciplina della citata parte VII si riferisce solo alle contravvenzioni;

f) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 325 sia disposto, nel rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento, che la predetta disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali si applica anche ai procedimenti in corso;

g) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*bis*, si valuti l'opportunità di una riformulazione della disposizione che introduce il delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica, alla luce di quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, del codice penale che stabilisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 e dall'articolo 136 del codice penale e all'articolo 102 della legge n. 689 del 1981, in base ai quali la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte in libertà controllata per un periodo massimo di un anno.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge n. 342, n. 957 e n. 1814, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

apprezzato positivamente il provvedimento che raggiunge l'obiettivo, non solo normativo, ma anche culturale, di individuare nell'ambiente uno fra i beni fondamentali per la convivenza civile della società, adeguando peraltro l'ordinamento alle legislazioni degli altri *partner* europei;

considerato che il provvedimento costituisce un importante tassello nella lotta alle ecomafie e all'illegalità in campo ambientale;

valutato che all'articolo 1, comma 1, capoverso «Titolo VI-bis, articolo 452-*bis* e articolo 452-*ter* il riferimento al presupposto della violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, ai fini dell'integrazione delle fattispecie penali dell'inquinamento ambientale e del disastro ambientale, rischia di escludere dall'ambito di applicazione delle due disposizioni condotte comunque lesive dell'ambiente, anche se non già illecite sul piano amministrativo o penale;

considerato che all'articolo 1, comma 1, capoverso «Titolo VI-bis, articolo 452-*ter* la definizione di disastro ambientale, ai fini dell'integrazione della relativa fattispecie penale, prende in considerazione solo lo stato di alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o (alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, escludendo pertanto i casi di compromissione dell'equilibrio dell'ecosistema che dovrebbero essere parimenti considerati oggetto di disvalore sociale;

considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede una specifica disciplina e una specifica procedura per la bonifica dei siti contaminati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, articolo 452-*bis* e articolo 452-*ter* si sostituisca l'espressione « in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale » con la parola «abusivamente »;

2) all'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, articolo 452-*ter* si preveda che costituisce disastro ambientale non l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, ma la compromissione dello stesso;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 452-*octies* che il recupero o il ripristino dello stato dei luoghi deve comunque avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative e civili (con particolare riferimento al danno ambientale) previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di valutare quali siano le conseguenze del mancato rispetto dell'ordine del giudice da parte del condannato.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 342 Realacci, n. 957 Micillo e n. 1814 Pellegrino, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, trasmesso dalla Commissione Giustizia;

manifestato apprezzamento per un provvedimento che finalmente riconosce la rilevanza penale di comportamenti che danneggiano l'ambiente e, in particolare, dell'inquinamento ambientale, definito anche con riferimento alla compromissione o al deterioramento rilevante dell'ecosistema e della biodiversità;

considerato che tali comportamenti hanno frequentemente colpito la biodiversità agraria, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare e che, pertanto, appare importante che la norma sull'inquinamento ambientale contenga uno specifico riferimento anche a tali fattispecie;

sottolineata la necessità di colmare il vuoto normativo relativo al quadro sanzionatorio per la contaminazione da organismi geneticamente modificati, vicenda sulla quale tuttora persiste un'incertezza consistente, in assenza di specifiche norme sanzionatorie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento al nuovo articolo 452-*bis* del codice penale (*Inquinamento ambientale*):

1) sia inserito, al primo capoverso, numero 2), un riferimento specifico anche alla biodiversità agraria;

2) al secondo capoverso, si preveda l'aumento della pena anche nel caso in cui l'inquinamento è prodotto nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall'Unione europea, nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali, nei siti inseriti negli elenchi predisposti nell'ambito della rete regionale di protezione della biodiversità, nonché quando, in conseguenza dell'inquinamento ambientale, sia gravemente compromessa la fertilità dei suoli;

3) sia esplicitamente previsto che costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevante, intesa come presenza nelle coltivazioni naturali di organismi geneticamente modificati in percentuale superiore allo 0,9 per cento.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato n. 342, n. 957 e n. 1814, recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

valutata positivamente la finalità del provvedimento volto ad inasprire il quadro sanzionatorio per le condotte che danneggiano l'ambiente, inserendo nuove ipotesi di delitto nel codice penale, punite con la reclusione;

rilevato che il provvedimento in esame realizza il principio «chi inquina paga» con positivi effetti di deterrenza sulle condotte criminose, nonché di trasferimento dei costi e degli oneri a carico della collettività sugli autori dei reati ambientali;

considerato che il provvedimento adegua l'ordinamento nazionale alle esigenze di tutela penale dell'ambiente espresse nella normativa dell'Unione europea, da ultimo con l'emanazione della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nella quale l'UE ha fatto ricorso allo strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente;

preso atto che il Testo unificato in esame consente di adeguare il codice penale alle previsioni normative degli altri partner europei;

ricordato infine che il Parlamento italiano è da tempo impegnato sul tema dell'adeguamento della tutela penale dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro Paese, come evidenziato da ultimo dalla proposta di legge Realacci ed altri (atto Camera n. 56), presentata nella scorsa legislatura a seguito della mancata approvazione nella XIII legislatura, dell'atto Senato n. 3960, di iniziativa governativa, nella XIV legislatura, dell'atto Camera n. 239 e, nella XV legislatura, dell'atto Camera n. 25 e abbinati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 342, n. 957 e n. 1814, in corso di discussione presso la II Commissione della Camera, recante: «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

considerato che il provvedimento interviene nelle materie « ordinamento penale » e « tutela dell'ambiente », che l'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)*, della Costituzione riservano alla competenza legislativa statale,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del progetto.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Disposizioni in materia di delitti
contro l'ambiente**

ART. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

« TITOLO VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

ART. 452-*bis*. — (*Inquinamento ambientale*). — È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

- 1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

ART. 452-*ter*. — (*Disastro ambientale*). — Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

ART. 452-*quater*. — (*Delitti colposi contro l'ambiente*). — Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

ART. 452-*quinquies*. — (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività
○ che se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita
○ per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

ART. 452-*sexies*. — (*Impedimento del controllo*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 452-*septies*. — (*Circostanze aggravanti*). — Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

ART. 452-*octies*. — (*Ravvedimento operoso*). — Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*septies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, e comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

ART. 452-*novies*. — (*Confisca*). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quinqies*, 452-*sexies* e 452-*septies*, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

ART. 452-*decies*. — (*Ripristino dello stato dei luoghi*). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice ».

2. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca ».

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: « 416-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 452-*ter*, 452-*septies*, primo comma, » e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, »sono inserite le seguenti: « o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ».

4. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: « 437, »sono inserite le seguenti: « 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quinquies* ».

5. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati » sono inserite le seguenti: « per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro II, ».

6. Dopo l'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 118-*ter*. — (*Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente*) — 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quinquies* del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia ».

7. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) per la violazione dell'articolo 452-*bis* la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-*ter* la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

b-bis) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*septies*, la

sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

b-ter) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b-quater) per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b-quinquies) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Nei casi di condanna per i delitti indicati dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera *a)*.

1-ter. Nei casi di condanna per i delitti indicati dall'articolo 452-*quater* del codice penale, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal comma 1-*bis* sono ridotte di un terzo ».

8. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

« PARTE SETTIMA

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

ART. 318-*bis.* – (*Ambito di applicazione*).
– *1.* Le disposizioni della presente parte si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

ART. 318-ter. — (Prescrizioni). — 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità

- o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata

- o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

ART. 318-quater. — (Verifica dell'adempimento). — 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravven-

zione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

ART. 318-*quinquies*. — (*Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore*). — 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-*ter* e 318-*quater*.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

ART. 318-*sexies*. — (*Sospensione del procedimento penale*). — 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-*quater*, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-*quinquies*, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 318-septies. — (*Estinzione del reato*). — 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.


ART. 318-octies. — (*Norme di coordinamento e transitorie*). — 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte ».

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€2,00



17PDL0015270